

[ 8 ]



Qualunque decisione od approvazione che venga presa dal Comitato sarà sottoposta al Governatore, e se l'approvazione di Sua Eccellenza verrà dovutamente notificata al Comitato, tale approvazione od amministrazione sarà legge.

# LEGGI

PER LA

Il Comitato in Gennaio di ciascun anno farà un rapporto a Sua Eccellenza Governatore, e lo presenterà al Comitato alla

## PUBBLICA LIBRERIA.



I.  
La Pubblica Libreria è affidata alla cura del Bibliotecario, il quale è responsabile presso il Governatore per la conservazione e per  
La Pubblica Libreria è sotto l'amministrazione, direzione e soprintendenza del Comitato nominato da Sua Eccellenza il Governatore per Notificazione del 30 Novembre 1842.

II.  
Il Comitato terrà le sue sedute ordinarie il primo Giovedì di ciascun trimestre, e le straordinarie ogni volta che sarà chiesto da tre Membri per mezzo del Segretario con lettera, in cui sarà in genere espresso l'oggetto di tale straordinaria seduta.

III.  
La riunione di cinque Membri basterà a formare Comitato.

IV.  
Per la decisione di ogni proposto articolo si starà al voto della maggioranza dei Membri presenti. Qualora i voti saranno eguali da ciascuna parte si riferirà la quistione alla decisione di Sua Eccellenza.

## V.

Qualunque alterazione od aggiunta alle Leggi adottate dal Comitato sarà sottomessa al Governatore, e se l'approvazione di Sua Eccellenza verrà dovutamente notificata al Comitato, tale aggiunta od alterazione sarà registrata come Legge.

## VI.

Il Comitato in Gennajo di ciascun anno farà un rapporto a Sua Eccellenza dello stato dei libri, e di tutt'altro appartenente alla Pubblica Libreria.

## VII.

La Pubblica Libreria è affidata alla cura del Bibliotecario, il quale è responsabile presso il Governo per la conservazione e pel buono stato dei libri della medesima.

## VIII.

Il Bibliotecario riceverà il lucro del legato Bruno, qualunque sussidio che il Governo accorderà dalla Tesoreria in beneficio della Biblioteca, come pure tutte le sottoscrizioni, penalità od altro. Delle quali somme egli terrà conto, onde corrispondere alla compra dei libri, e a tutte le altre spese della Pubblica Libreria: e tali spese dovranno essere stabilite od ordinate soltanto dal Comitato, al quale apparterrà la scelta dei libri da acquistarsi.

## IX.

Sarà in potere del Comitato di formare dei Regolamenti relativi alla circolazione dei libri, e di fare nei medesimi quelle alterazioni che di tempo in tempo crederà opportune, di moderare le penalità imposte dai medesimi Regolamenti, come ancora di aggiungere a queste l'esclusione del trasgressore dal beneficio della Biblioteca.

## X.

In caso di qualunque violazione al buon ordine nella Pubblica Libreria, il Bibliotecario rappresenterà le circostanze del caso al Comitato, il quale darà quei provvedimenti che credesse opportuni, potendo perfino a sua discrezione, escludere l'offensore da tutti i beneficj della Libreria.

## XI.

Allorchè un caso richiedesse pronto provvedimento, e non ammettesse la dilazione, che occorre a convocare il Comitato, il Bibliotecario agirà nel modo che crederà più opportuno.

## XII.

La Pubblica Libreria si terrà aperta, per comodo del Pubblico, in tutti i giorni dell'anno, eccetto le Domeniche e le Feste d'intero precetto, dalle ore 9 a. m. alle 3 p. m.

## XIII.

I manoscritti, i libri di referenza, le rare edizioni, le opere difficilmente reperibili, le gallerie, e le raccolte di stampe non usciranno di Biblioteca senza un permesso in iscritto del Comitato o del Governo.

*La Valletta, Palazzo 9 febbrajo 1843.*

*Approvate,*

*Per Comando di Sua Eccellenza,*

**H. GREIG,**

*Principale Segretario di Governo.*

## REGOLAMENTI RELATIVI ALLA CIRCOLAZIONE DEI LIBRI.

**I.**  
Le ore destinate per la circolazione dei libri saranno quelle, in cui la Pubblica Libreria è aperta per comodo del Pubblico.

**II.**  
Tutte le persone che desiderassero associarsi, dovranno scrivere il loro nome in un libro, tenuto per quest'oggetto dal Bibliotecario, per essere sottomesso all'approvazione del Comitato, la cui decisione sarà registrata allato del nome di tali persone.

**III.**  
La sottoscrizione sarà di cinque scellini per ogni semestre, pagabili di anticipazione dal 1mo Gennajo, e dal 1mo Luglio di ciascun anno. Tutte le persone che si sottoscrivessero nel corso di questi periodi dovranno pagare per l'intero semestre corrente.

**IV.**  
Non sarà consegnato dalla Libreria a verun associato senza una sua ricevuta, libro, opera, rivista, o stampa di sorta alcuna.

**V.**  
Ciascun associato potrà avere dalla Biblioteca qualunque opera, descritta nel Catalogo dei libri di circolazione, non eccedente quattro volumi alla volta: desiderando avere più di un'opera, o più di quattro volumi nello stesso tempo, ricorrerà a quest'effetto al Comitato per mezzo del Bibliotecario.

## VI.

Nessun numero di riviste, o di periodici uscirà di Libreria primachè non giunga il seguente numero. Tutte le opere nuove rimarranno in Libreria per sei mesi ad uso del Pubblico prima di essere messe in circolazione.

## VII.

Non sarà lecito che un libro qualunque rimanga fuori di Libreria per un periodo più lungo di 30 giorni se in folio, di 20 se in quarto, di 15 se in ottavo, e di 9 se in duodecimo, escluso in ogni caso il giorno in cui si dà fuori il libro, ma incluso il giorno della sua riconsegna in Libreria.

## VIII.

I libri si daranno fuori nell'ordine in cui vengono richiesti dagli associati: e tutti i libri che si trovassero fuori di Libreria nel momento che venissero ricercati, al loro ritorno in Libreria saranno dal Bibliotecario trattenuti 48 ore alla disposizione del primo associato che gli avesse chiesti.

## IX.

Se un' associato chiederà un libro che da alcuno si starà leggendo in Libreria; tale libro rimarrà alla disposizione del lettore pel tempo che, in rispetto al sesto, è stabilito nel Regolamento VII. Dovrà però costui dichiarare al Bibliotecario di voler continuare la lettura: ed il tempo prefisso in detto Regolamento VII incomincerà a decorrere dal dì della dichiarazione.

## X.

Chiunque prendesse fuori di Libreria un libro non consegnatogli nella regolar maniera dal Bibliotecario, verrà privato dai

benefici della Libreria: ed il Comitato procederà a quelle altre misure che gli sembrassero richiedere le circostanze del caso.

#### XI.

Chiunque detenesse un libro più del tempo fissato nel Regolamento VII pagherà la penale di denari due per qualunque susseguente giorno, finchè verrà quello restituito.

#### XII.

Qualunque associato che perdesse un libro avuto dalla Pubblica Libreria pagherà il doppio valore dell'intera opera, da fissarsi dal Bibliotecario. Al medesimo pagamento si assoggetterà chiunque lacerasse, guastasse, o recasse ad un'opera qualsiasi danno. Tale penale sarà restituita qualora l'opera venisse rimpiazzata entro sei mesi da una edizione approvata dal Bibliotecario.

#### XIII.

Venendo alla cognizione del Comitato che un associato avesse dato fuori di sua casa qualunque opera appartenente alla Pubblica Libreria, l'associato decaderà dal beneficio della sua sottoscrizione, e non gli si permetterà di nuovamente associarsi senza uno speciale permesso del Comitato.

#### XIV.

Ogni associato dietro ad una domanda in iscritto del Bibliotecario, o di due Membri del Comitato, sarà tenuto restituire immediatamente qualunque opera della Pubblica Libreria presso di sè esistente, che potesse abbisognare pel pubblico servizio. Tale opera però sarà restituita al medesimo associato, cessando il bisogno per cui fosse stata ricercata.

XV.

Qualunque dei Membri non Cattedratici delle varie Facoltà, qualunque dei Professori dell'Università e Precettori del Liceo godrà dei benefici degli associati, e ne sarà soggetto alle medesime Leggi, e Regolamenti.

*Per Ordine del Comitato,*

C. VASSALLO,

*Segretario.*

